



COMUNEDIMONDAVIO
Provincia di Pesaro e Urbino




REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 27.01.1978
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 05.06.2001
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25.01.2018



COMUNEDIMONDAVIO

Provincia di Pesaro e Urbino



INDICE

TITOLO I. – NORME GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Scopi del regolamento
- Art. 3 – ambito di applicazione
- Art. 4 – Incaricati della vigilanza
- Art. 5 – Agenti giurati di società private
- Art. 6 – Operazioni di polizia giudiziaria

TITOLO II. – NORME PARTICOLARI

Capo I. – Degli esercizi di vendita di generi annonari

- Art. 7 – Rinvio
- Art. 8 – Pubblicità dei prezzi
- Art. 9 – Obbligo di vendita
- Art. 10 – Pesatura della merce

Capo II. – Mete o calmieri dei generi annonari di prima necessità

- Art. 11 – Rinvio

Capo III. – Della nettezza dell'abitato

- Art. 12 – Portici – Cortili – Scale
- Art. 13 – Divieto di accumulare immondizie
- Art. 14 – Espurgo dei pozzi neri
- Art. 15 – Altri divieti
- Art. 16 – Materiali di risulta
- Art. 17 – Conservazione degli edifici
- Art. 18 – Delle canne fumarie
- Art. 19 – Divieto di lordare edifici ed impianti
- Art. 20 – Ornamenti esterni dei fabbricati
- Art. 21 – dei viali e di giardini
- Art. 22 – Altri divieti


Capo IV. – Dello sgombero delle immondizie e della neve, dell'innaffiamento

- Art. 23 – Sgombero delle immondizie Rinvio
- Art. 24 – Sgombero della neve
- Art. 25 – Rimozione del ghiaccio e dei ghiaccioli
- Art. 26 – dell'innaffiamento



COMUNEDIMONDAVIO

Provincia di Pesaro e Urbino



Capo V. - Della circolazione

Art. 27 – Rinvio

Art. 28 – Trasporto di strumenti da taglio

Capo VI. – Dei divieti di passaggio – Determinazione spazi per le fiere

Art. 29 – Divieti di passaggio

Art. 30 – Transito delle carovane di nomadi Art. 31 – Sosta dei nomadi e roulotte

Art. 32 – Delle fiere e dei mercati

Capo VII. – Dei bagni in luogo pubblico Art. 33 - Bagni in luogo

pubblico

Capo VIII. – Della custodia e circolazione degli animali incomodi e pericolosi

Art. 34 – Divieto di tenere animali Art. 35 - Animali pericolosi

Art. 36 – Tenuta dei cani

Art. 36-bis – Alimentazione gatti randagi

Capo IX. – Prevenzione incendi Art. 37 – Rinvio

Capo X. – Dei mestieri rumorosi ed incomodi

Art. 38 – Definizione

Art. 39 – Autorizzazione

Art. 40 – Orario per l'esercizio delle attività rumorose od incommode

Art. 41 – Divieto di produrre rumori e suoni molesti

Art. 42 – Locali di pubblico spettacolo

Art. 43 – Suono delle campane

TITOLO III. – NORME FINALI


Art. 44 – Entrata in vigore

Art. 45 – sanzioni amministrative



COMUNEDIMONDAVIO

Provincia di Pesaro e Urbino



TITOLO I. NORME GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Con il presente regolamento sono disciplinate le materie indicate dall'articolo 109 del regolamento per l'esecuzione del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 12 febbraio 1911, n. 297.

ART. 2 SCOPI DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la convivenza civile, nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa convivenza riferibili, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e con lo sviluppo socio-economico della popolazione.

ART. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento opera su tutto il territorio comunale.

Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi, dei regolamenti statali e regionali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.

Oltre le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati gli ordini, anche verbali, che, circa le materie oggetto del regolamento stesso, saranno dati in circostanze straordinarie, dall'Autorità comunale o dagli Agenti di Polizia Urbana.

ART. 4 INCARICATI DELLA VIGILANZA

Il servizio di Polizia Urbana è diretto dal Sindaco a mezzo dei funzionari dell'Ufficio di Polizia Municipale e viene effettuato dagli agenti municipali e dagli altri agenti e funzionari di polizia giudiziaria di cui all'art. 221 del Codice di Procedura Penale.


ART. 5 AGENTI GIURATI DI SOCIETA' PRIVATE

Gli Agenti Giurati delle Società private legalmente costituite devono cooperare con gli altri agenti e funzionari per il regolare funzionamento dei servizi che attengono alla polizia urbana.



COMUNEDIMONDAVIO

Provincia di Pesaro e Urbino



ART. 6 OPERAZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria gli agenti ed i funzionari devono sempre osservare le vigenti norme del Codice di Procedura Penale.

Gli agenti hanno l'obbligo di sequestrare gli oggetti del reato, gli strumenti che servirono a commetterlo e tutto quanto può costituire prova del reato. Gli oggetti sequestrati devono essere consegnati al funzionario responsabile della custodia.

Gli oggetti a deterioramento saranno venduti. Ed il relativo ricavato sarà depositato nella Cassa del Comune, a garanzia del pagamento delle spese e della pena pecuniaria.

Sia per la vendita degli oggetti sequestrati, come per le eventuali garanzie a favore del proprietario, saranno seguite le modalità della procedura prescritta per il sequestri operati dall'autorità Giudiziaria.

TITOLO II. NORME PARTICOLARI

CAPO I. DEGLI ESERCIZI DI VENDITA DI GENERI ANNONARI

ART. 7

La materia trova disciplina nelle seguenti norme:

A) Disciplina del commercio:

- Legge 11 giugno 1971, n. 426 "Disciplina del commercio";
- D.M. 30 agosto 1971, n. 426 "Determinazione delle tabelle merceologiche" (G.U. n. 224 del 6 settembre 1971);
- D.M. 14 gennaio 1972 (G.U., supplemento ordinario, n. 24 del 27 gennaio 1972);
- D.M. 298 aprile 1976 (G.U., supplemento ordinario, n. 121 dell'8 maggio 1976).

B) Disciplina dell'orario di vendita dei negozi:

- Legge 29 luglio 1971, n. 558, per i negozi;
- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (art. 54 lett. b).

C) Disciplina degli esercizi pubblici:

- Legge 14 ottobre 1974, n. 524;
- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 19.

D) Chiusura settimanale dei pubblici

esercizi: - Legge 1^a giugno 1971, n. 425.


E) Orario pubblici esercizi:

- Legge 14 ottobre 1974, n. 524, art. 5;
- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 54 lettera d.



COMUNEDIMONDAVIO

Provincia di Pesaro e Urbino



F) Commercio ambulante:

- Legge 19 maggio 1976, n. 398;
- D.M. 15 gennaio 1977 (G.U. n. 40 del 12 febbraio 1977);
- Circolare Ministeriale 24 giugno 1976, n. 2553/c.

G) Disciplina della vendita delle carni fresche e congelate: - Legge 4 aprile 1964, n. 171; - D.L. 17 gennaio 1977, n. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1977, numero 63.

ART. 8 PUBBLICITA' DEI PREZZI

La materia trova disciplina:

- a) Nel R.D.L. 11 gennaio 1923, n. 138;
- b) Nella Legge 11 giugno 1971, n. 426 (Art. 38);
- c) Nel D.M. 14 gennaio 1972 (G.U., supplemento ordinario n. 24 del 27 gennaio 1972) – Art. 55;
- d) Nel D.M. 28 aprile 1976, (G.U., supplemento ordinario n. 121 dell'8 maggio 1976) – Art. 39;
- e) Nell'art. 54, primo comma, lettera a) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

ART. 9 OBBLIGO DI VENDITA

In venditori non possono rifiutare la vendita, a pronta cassa, degli oggetti domandati quando questi sono posti in vendita, anche se ne sia loro richiesta una piccola quantità.

Per i generi già confezionati la quantità minima resta la più piccola confezione.

ART. 10 PESATURA DELLA MERCE

Le bilance e le misure che servono alla vendita devono essere mantenute pulite e collocate in modo che il compratore possa verificare comodamente il peso.

Nel pesare le merci in vendita non si potrà usare carta d'involto se non quando sia richiesta dalla natura della merce; il peso della carta non dovrà eccedere il grammo per ogni decimetro quadrato, fatte salve le norme igieniche sugli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti.

CAPO II METE O CALMIERI DEI GENERI ANNONARI DI PRIMA NECESSITA'


ART. 11

La materia è oggi compiutamente disciplinata dalla legge e la competenza dei Comuni è stata soppressa con il D.L. 19 maggio 1930, n. 774.



COMUNEDIMONDAVIO

Provincia di Pesaro e Urbino



CAPO III DELLA NETTEZZA DELL'ABITATO

ART. 12 PORTICI – CORTILI – SCALE

È fatto obbligo ai conduttori di mantenere nella più assoluta nettezza ed in ordine, i portici, i cortili e le scale.

È fatto inoltre obbligo di mantenere pulite ed in stato decoroso le aree scoperte, non edificate o non edificabili, situate all'interno di centri abitati o nelle immediate adiacenze, qualora non siano coltivate, tali da evitare il proliferare di insetti e rettili e causando disturbo alla salute pubblica.

ART. 13 DIVIETO DI ACCUMULARE IMMONDIZIE

È vietato accumulare spazzatura sulle strade, nei cortili delle case e loro attinenze, le quali debbono essere sempre sgombre da qualsiasi immondizia.

Tali materie debbono rimanere chiuse in recipienti impermeabili muniti di coperchio per essere versate nei carri dei pubblici spazzini.

ART. 14 ESPURGO DEI POZZI NERI

Lo spurgo dei pozzi neri deve essere fatto con botti a sistema inodore e le operazioni di ripulitura e trasporto debbono essere eseguite:

| | | |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| Nel trimestre Gennaio – Marzo | dalle ore 6,30 | alle ore 8,00 |
| Nel trimestre Aprile – Giugno | dalle ore 5,00 | alle ore 7,00 |
| Nel trimestre Luglio – Settembre | dalle ore 4.00 | alle ore 6,00 |
| Nel trimestre Ottobre – Dicembre | dalle ore 6,30 | alle ore 8,00 |

ART. 15 ALTRI DIVIETI


È vietato:

- a) gettare sulla pubblica via e nei canali l'acqua e materiali immondi, come pure di otturare le bocche dei fognoli;
- b) spolverare panni dalle finestre e balconi prospicienti pubbliche strade; dalle finestre interne la spolveratura dei panni potrà farsi soltanto nelle ore antimeridiane fino alle 8 d'inverno e fino alle 7 d'estate;
- c) spaccare legna, lavare autoveicoli od altro nella pubblica via;
- d) stendere il bucato sulle finestre, balconi, terrazze, ed in qualsiasi parte all'esterno delle abitazioni prospicienti pubbliche strade;
- e) stendere il bucato lungo le pubbliche vie, sui passaggi, nei giardini pubblici;



COMUNEDIMONDAVIO

Provincia di Pesaro e Urbino



- f) lavare il bucato lungo i canali che attraversano vie pubbliche, alle pubbliche fontanelle, introdurre oggetti di qualsiasi natura e per qualsiasi scopo;
- g) gettare qualsiasi oggetto nelle fontane e vasche pubbliche;
- h) fare qualsiasi scritta o segno sui muri e sulle strade;

ART. 16

MATERIALI DI RISULTA

I materiali provenienti da scavi o demolizioni non possono rimanere nei luoghi ove si compiono dette opere, ma devono essere trasportati immediatamente nei luoghi indicati dall'Autorità comunale.

Il trasporto deve essere eseguito con carri atti ad evitare la disseminazione e lo spolverio.

È vietato, in qualsiasi tempo, depositare materiali sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

ART. 17

CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI

Ogni edificio deve essere tenuto in buono stato di conservazione ed in modo da evitare la irregolare caduta delle acque piovane o deterioramenti di materiali che possono lordare il suolo pubblico.

Anche dal punto di vista estetico i proprietari dei fabbricati sono tenuti a rimuovere ogni causa di deturpamento dell'ambiente.

ART. 18

DELLE CANNE FUMARIE

Sia nell'interno, come all'esterno delle abitazioni, non è permesso di accendere fuochi se il fumo non immette in apposita canna fumaria che sfoghi sul tetto.

È vietato di dare sfogo al fumo dei camini, stufe, ecc. appoggiando le relative condutture alle pareti, alle finestre ed ai muri esterni.

I camini devono sporgere almeno un metro dal tetto, essere di altezza non inferiore alle case contigue e superarle se servono a fucine producenti gas nocivi o fastidiosi. L'altezza minima dei camini di queste ultime sarà stabilita, caso per caso, dall'Autorità comunale.

ART. 19

DIVIETO DI LORDARE EDIFICI ED IMPIANTI

È vietato lordare e deturpare in modo qualsiasi gli edifici pubblici e privati e loro attinenze, ed i manufatti di ogni specie.

L'affissione dei manifesti stampati, manoscritti ecc. deve essere eseguita in conformità alle prescrizioni del regolamento sulle pubbliche affissioni.



COMUNEDIMONDAVIO

Provincia di Pesaro e Urbino



È vietato arrampicarsi sui pali delle pubbliche condutture, della pubblica illuminazione, nonché sui pubblici manufatti e sulle piante.

Nei giorni di fiera e di mercato è vietato accostare sui pubblici monumenti, sugli infissi delle pubbliche condutture e della pubblica illuminazione, oggetti da esporsi in vendita.

ART. 20

ORNAMENTI ESTERNI DEI FABBRICATI

I vasi di fiori, le cassette, le gabbie di uccelli ed altri oggetti collocati sui davanzali delle finestre, dei balconi e delle terrazze a scopo di arredamento, devono essere convenientemente assicurati al muro.

Sulle finestre delle case e attinenze non possono essere esposti oggetti all'infuori di quelli che costituiscono ornamento.

ART. 21

DEI VIALI E DEI GIARDINI

Nei giardini è vietato:

- Strappare fiori, ed arrampicarsi sulle piante;
- Transitare all'interno dei giardini con veicoli di ogni genere, se non autorizzati;
- Bivaccare ed occupare sedili se non a scopo di riposo;
 - Danneggiare, in qualsiasi modo, gli impianti esistenti e le strutture adibite ad intrattenimento dei bambini. Le stesse non possono essere utilizzate da ragazzi di età superiore ai 14 anni,
- Portare a passeggio o far vagare cani di qualsiasi taglia.

I contravventori del presente articolo, senza pregiudizio della pena sancita dal presente regolamento e di quelle comminate dalle leggi, sono sempre tenuti a risarcire i danni arrecati.

ART. 22

ALTRI DIVIETI


Sul pubblico suolo e in luoghi abitati e frequentati è vietato soddisfare alle naturali occorrenze fuori dei luoghi a ciò destinati. Introdursi o fermarsi sotto gli androni, i vestiboli, i portici e nelle scale degli edifici pubblici e privati per ivi mangiare, bere, dormire, compiere atti contrari alla decenza pubblica.

Senza speciale permesso è pure vietato trattenersi sia all'interno che all'ingresso e nelle adiacenze degli Uffici pubblici per offrire servizi o esercitarvi qualsiasi commercio o industria.



COMUNEDIMONDAVIO

Provincia di Pesaro e Urbino



CAPO IV

DELLO SGOMBERO DELLE IMMONDIZIE E DELLA NEVE, DELL'INNAFFIAMENTO

ART. 23

SGOMBERO DELLE IMMONDIZIE

La materia è compiutamente disciplinata dalla legge 20 marzo 1941, n. 366, modificata con il D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968, nonché dallo speciale Regolamento comunale sulla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani.

ART. 24

SGOMBERO DELLA NEVE

In caso di nevicate i proprietari delle case debbono tenere sgombro dalla neve uno spazio di almeno m. 1,50 in corrispondenza del proprio muro frontale, debbono assicurarsi inoltre della resistenza dei tetti e non possono, senza permesso, scaricare la neve sul suolo pubblico.

Per misure generali il Sindaco può ordinare lo scarico della neve dai tetti, terrazze, balconi, ecc., prescrivendone il trasporto in determinati luoghi, od il getto in corsi d'acqua. Dette operazioni dovranno compiersi nei modi e termini prescritti con ordinanza del Sindaco.

È vietato, sulle vie e piazze pubbliche, lanciare neve e scivolare volutamente sulla neve e sul ghiaccio.

ART. 25

RIMOZIONE DEL GHIACCIO E DEI GHIACCIOLI

Nel caso di formazione di strati di ghiaccio sui marciapiedi e ghiaccioli pendenti dagli oggetti delle case nello spazio pubblico, i proprietari o conduttori delle case dovranno immediatamente rimuovere il pericolo: facendolo coprire con polvere o rompendolo o facendolo cadere.

ART. 26

DELL'INNAFFIAMENTO

L'innaffiamento dei vasi dei fiori collocati sui balconi e sulle finestre deve essere eseguito in modo da evitare la caduta dell'acqua sulla pubblica via.

CAPO V

DELLA CIRCOLAZIONE

ART. 27

La materia è compiutamente disciplinata:

- Dal codice della strada T.U. 8 dicembre 1933, n. 1740, per la parte rimasta in vigore;
- Dal codice della strada T.U. 15 giugno 1959, n. 323;
- Dal regolamento 30 giugno 1959, n. 420.



COMUNEDIMONDAVIO
Provincia di Pesaro e Urbino



ART. 28
TRASPORTO DI STRUMENTI DA TAGLIO

È vietato attraversare luoghi abitati con falci, coltelli od altri strumenti da taglio o comunque pericolosi non opportunamente protetti allo scopo di non costituire pericolo di danni ai passanti.

CAPO VI
DEI DIVIETI DI PASSAGGIO – DETERMINAZIONE SPAZI PER LE FIERE

ART. 29
DIVIETI DI PASSAGGIO

È vietato, nelle pubbliche vie e piazze:

- a) transitare spingendo avanti ruote di veicoli, cerchi, cerchioni di ferro, botti od oggetti di qualunque dimensione che si girino sul loro asse;
- b) ogni giuoco di palle, bocce ecc.;
- c) lanciare sassi, frutta od altri oggetti, anche senza intenzione d'offendere;
- d) innalzare palloni, aquiloni, ecc.

ART. 30
TRANSITO DELLE CAROVANE DI NOMADI

È fatto divieto, alle carovane di nomadi, di percorrere le vie interne dell'abitato.

ART. 31
SOSTA DEI NOMADI E ROULOTTES

La sosta dei nomadi o zingari nel territorio comunale potrà essere consentita negli appositi spazi stabiliti con deliberazione consiliare.

In assenza di questi, il Sindaco potrà autorizzare la sosta, indicando, nell'autorizzazione scritta:

- il luogo in cui la sosta è consentita;
- la durata massima della sosta.


È vietato il soggiorno di roulotte ed altri veicoli attrezzati ad uso abitazione mobile sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico.

ART. 32
DELLE FIERE E DEI MERCATI

Gli spazi per le fiere ed i mercati saranno destinati con apposita deliberazione consiliare.



COMUNEDIMONDAVIO
Provincia di Pesaro e Urbino



CAPO VII
DEI BAGNI IN LUOGO PUBBLICO

ART. 33
BAGNI IN LUOGO PUBBLICO

Coloro che volessero fare bagni in luogo pubblico dovranno indossare idonei costumi.

CAPO VIII
DELLA CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI INCOMODI E PERICOLOSI

ART. 34
DIVIETO DI TENERE ANIMALI

Nei centri urbani non è permesso tenere o lasciar vagare animali bovini, ovini, suini, ecc., né animali da cortile.

ART. 35
ANIMALI PERICOLOSI

Tutti gli animali di indole feroce, anche se addomesticati, o che comunque possano costituire pericolo per la pubblica incolumità dovranno:

- essere trasportati su mezzi idonei e con tutte le necessarie precauzioni;
- essere custoditi in gabbie sufficientemente solide, sempre in perfetto stato di manutenzione e comunque tali da rendere impossibile, in ogni momento, qualsiasi contatto con le persone e con gli altri animali,

ART. 36
TENUTA DEI CANI

Ferme restando le disposizioni vigenti sulla tenuta dei cani (T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265 e Regolamento di Polizia Veterinaria 10 giugno 1955, n. 854) è vietato:

- a) impedire all'accalappiacani (l'esercizio delle sue funzioni e favorire la fuga dei cani;**

- b) aizzare i cani fra loro o contro le persone od in qualunque modo incitarli od impaurirli se non allo scopo di difesa;**
- c) tenere a guardia delle case cani in libertà che abbiano l'istinto di aggredire o mordere i viandanti;**
- d) ai detentori di cani, di qualsiasi razza, di lasciare liberi i propri animali di vagare nelle aree urbane, in tutti gli spazi pubblici o aperti al pubblico senza che siano condotti al guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50, e di avere al seguito, con esclusione dei cani di piccola taglia non aggressivi, di idonea museruola; (Solo i cani da caccia e accompagnati dal proprietario cacciatore durante il periodo di apertura della caccia, nelle vie di campagna, possono tenersi senza museruola).**
- e) I cani Bulldog e tutti gli altri cani di indole mordace, oltre la prescritta museruola dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio**
- f) introdurre gli animali suddetti, anche al guinzaglio, negli spazi verdi pubblici recanti la regolamentare segnaletica verticale di divieto;**

Che i cani a guardia delle case e proprietà private in genere debbano essere tenuti in modo che non possano aggredire o arrecare danno ai passanti ed a tutti gli utenti della strada.

E' fatto obbligo ai proprietari dei cani o loro momentanei custodi o conduttori, che circolano su area pubblica con i propri animali di essere sempre forniti di strumenti idonei a raccogliere eventuali deiezioni prodotte dagli stessi, e di raccogliere tali deiezioni che dovranno essere conferite, tramite un contenitore chiuso, negli appositi cestini per la raccolta dei rifiuti urbani presenti nell'abitato.

Gli idonei strumenti di raccolta delle deiezioni dovranno essere mostrati a richiesta degli organi addetti alla vigilanza.


ART. 36-BIS ALIMENTAZIONE GATTI RANDAGI

E' vietato lasciare ciotole/scodelle/contenitori all'interno del centro storico di Mondavio Capoluogo, contenenti cibo per cani o gatti , ovvero dar da mangiare a cani e gatti sul suolo pubblico dello stesso centro storico. E' possibile alimentare i gatti randagi presenti nel centro storico lungo via Circonvalazione in area appositamente *destinata a tale uso*.



COMUNEDIMONDAVIO

Provincia di Pesaro e Urbino



CAPO IX PREVENZIONE INCENDI

ART. 37

Salvo quanto è disposto dagli artt. 63 e seguenti del T.U. delle leggi di P.S., 18 giugno 1931, n. 773 e dalle disposizioni del relativo regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Art. 115) nell'abitato non è consentito tenere petrolio, benzina od altri liquidi infiammabili se non nei quantitativi ed alle condizioni stabilite dal D.M. 31 luglio 1934, modificato con il successivo D.M. 12 maggio 1937.

CAPO X DEI MESTIERI RUMOROSI E INCOMODI

ART. 38 DEFINIZIONE

Sono considerate attività rumorose od incomode tutte quelle attività che richiedono l'impiego di macchine, motori o altri strumenti, anche normali che, con l'uso, recano molestia al vicinato.

Sono considerate, in ogni caso, "incomode", le attività che producono odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.

ART. 39 AUTORIZZAZIONE

Chiunque intenda avviare una attività rumorosa o altrimenti incomoda, dovrà inoltrare apposita domanda al Sindaco il quale, sentita la Giunta Municipale, potrà condizionare il rilascio dell'autorizzazione a particolari condizioni o non accoglierla.


Sull'autorizzazione dovranno essere descritti i macchinari da installare ed indicare le procedure di lavorazione, con l'avvertenza che: sia per la introduzione dei macchinari nuovi, che, per variazioni al sistema di lavorazione, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione.

ART. 40 ORARIO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' RUMOROSE OD INCOMODE



COMUNE DI MONDAVIO

Provincia di Pesaro e Urbino



Il Sindaco, ai sensi dell'art. 66 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con ordinanza, potrà vietare, in determinate ore, l'esercizio delle attività rumorose od incombode.

ART. 41

DIVIETO DI PRODURRE RUMORI E SUONI MOLESTI

Sia nelle case di civile abitazione che nei pubblici esercizi, negozi e fabbriche è vietato:

- produrre rumori, suoni, grida che possano recare disturbo ai vicini;
- tenere cani che, specialmente di notte, abbaiano con frequenza.

ART. 42

LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Nei locali di pubblico spettacolo, (sale da ballo, cinema, ritrovi, ecc.) i suoni debbono essere attivati in modo che non siano percepibili dall'esterno.

Per i ritrovi e spettacoli all'aperto dovranno essere limitati, quanto più possibile, disturbi al vicinato ed osservato scrupolosamente l'orario di attività.

ART. 43

SUONO DELLE CAMPANE

Il suono delle campane è vietato dalle ore 22 sino ad un'ora prima del levar del sole.

È fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni religiose particolari e per le ricorrenze consuetudinarie.

TITOLO III

NORME FINALI


ART. 44

ENTRATA IN VIGORE



COMUNEDIMONDAVIO

Provincia di Pesaro e Urbino



Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo all'ultimo giorno di ripubblicazione ai sensi dell'art. 62 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, modificato con l'art. 21 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni dei precedenti regolamenti comunali in quanto contemplino le stesse materie nonché tutte le disposizioni con questo incompatibili.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento tutti i cittadini del territori devono uniformarsi alle disposizioni, salvo espressa deroga da farsi, per un termine perentorio, dall'autorità Comunale.

Copia del presente regolamento è sempre visibile nell'Ufficio di Segreteria nei giorni e nelle ore in cui è permesso al pubblico.

ART. 45

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Tutte le violazioni del presente Regolamento, ove non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi e regolamenti generali, saranno accertate e punite ai sensi dell'art. 16 e seguenti della Legge 24.11.1981 n. 689 con la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000 (art. 10 L. 689/81).

Il Comune, a seguito di accertamento di violazioni all'art. 12, diffida il proprietario o il possessore dell'area privata alla pulizia della stessa entro 10 giorni dalla data di comunicazione dell'atto.

Per l'accertamento delle violazioni agli artt. 12, 15 lett. a – g- h, 16, 19 comma 1°, viene effettuata diffida all'autore della violazione stessa, al ripristino dello stato dei luoghi, entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione dell'atto.

Decorsi i suddetti termini, si procederà d'ufficio addebitando ai soggetti obbligati le relative Spese.

COMUNE DI MONDAVIO
Provincia di Pesaro e Urbino

MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE – ENTRATA IN VIGORE

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25.01.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state apportate modifiche al regolamento comunale di Polizia Urbana;

VISTO il registro delle pubblicazioni;

CERTIFICA

- che la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25.01.2018 “Modifica regolamento comunale di polizia urbana, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Mondavio per 15 giorni consecutivi, dal 02.02.2018 al 17.02.2018 al n. 108 di Rep. e diventa esecutiva il 13.02.2018, ed il regolamento entra in vigore dal 13.02.2018.

Mondavio lì, 19.02.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Andrea Volpini)